



410/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Massimiliano Pozzi con delega orale degli Av-
vocati Francesco Leone-Simona Fell- Ciro Catalano
per il ricorrente, l'Avv. Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79953 del registro di
Segreteria, promosso dal Sig. XX ,
elettivamente domiciliato presso lo studio profes-
sionale degli avv.ti Francesco Leone (C.F.
LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo, Simona Fell
(C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, Ciro
Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R) del Foro di Paler-

mo, ivi siti in Palermo, nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente conformemente a quanto disposto dalle SS.RR, con l'applicazione del 2,44 per cento, e gli arretrati sono stati corrisposti con la rata di febbraio 2024 (ed ha prodotto agli atti di causa la relativa documentazione).

Ha concluso per la declaratoria di cessata materia

del contendere.

3. Con successiva memoria i difensori del ricorrente nel convenire sulla declaratoria di cessata materia del contendere, hanno chiesto in considerazione che l'adempimento è intervenuto solo il mese scorso, la condanna dell'INPS al pagamento delle spese e competenze del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

4. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Quanto alle spese di lite, non può trovare accoglimento, nel caso di specie, la domanda di condanna dell'Inps secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, benché il provvedimento satisfattivo della pretesa del ricorrente sia intervenuto in corso di giudizio e comunque successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha affermato anche di recente (Cass.

civ. Sez.VI, Ord. 21 gennaio 2021, n. 1098) che la pretesa alla liquidazione delle spese processuali, che si fonda sul principio della c.d. soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie, la tesi dell'Inps contraria all'applicazione tout court dell'art. 54 del DPR 1092/73 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile, il cui indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principii di diritto affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle SS.RR. di questa Corte con le recentissime sentenze nn.1/2021/QM e 12/2021/QM.

Di conseguenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in

epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.08.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024
15:13:37
GMT+01:00